



Memorandum n. 12/2016

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

**A cura del Gruppo di Lavoro
Pensioni ed Enti Locali:
Approfondimento del settore
pensionistico privato e pubblico
e rapporti con gli enti locali nel
campo del diritto del lavoro –
Area Commercialista del Lavoro**

CONSIGLIERE DELEGATO

Vito Jacono

PRESIDENTE COMMISSIONE

Lorenzo Di Pace

COORDINATORE

Lorenzo Di Pace

COMPONENTI

Maurizio Centra

Ermelindo Provenzani

Martina Riccardi

Indice

Introduzione	4
1. Il Tasso di Sostituzione	5
2. Il Secondo Pilastro	5
3. La prassi dell'INPS sul trasferimento del TFR.....	7
4. Natura del TFR trasferito al Fondo Pensione.....	8
5. Adesione al Fondo di Previdenza complementare e contributi	8
6. Le prestazioni dei fondi pensione.....	10
7. La disciplina delle anticipazioni delle prestazioni dei fondi pensione	11
8. Il regime di "potabilità" dei fondi pensione.....	11
9. Quir e Previdenza Complementare.....	12

Introduzione

L'Italia è uno dei paesi occidentali con la più alta età media della popolazione e, negli ultimi dieci, con il più basso tasso di crescita dell'economia, come dimostra l'andamento del Pil.

L'aumento dell'età media è dovuto in massima parte a due fattori: la riduzione delle nascite e l'innalzamento dell'aspettativa di vita.

La riduzione delle nascite ha ormai raggiunto livelli da primato negativo. Nel 2015, ad esempio, l'Italia è risultato il Paese con il tasso di natalità (8xmille) più basso dell'intera UE secondo fonti Eurostat. In realtà, anche negli altri Paesi la natalità è piuttosto modesta e se la popolazione europea è cresciuta complessivamente di 1,8 milioni di persone (da 508,3 a 510,1 milioni) lo si deve soprattutto agli immigrati, in quanto la variazione dei soli residenti è stata negativa, con 5,1 milioni di nascite e 5,2 milioni di decessi. Mentre l'innalzamento dell'aspettativa di vita è il risultato sia dello stile di vita e di abitudini alimentari migliori di altri, sia dei progressi scientifici e dell'aumento delle forme di welfare sociale degli ultimi decenni.

Purtroppo la crisi economica che da quasi un decennio affligge il nostro Paese sta avendo effetti negativi su entrambi i fattori. L'alto tasso di disoccupazione e la riduzione dei redditi a disposizione dei cittadini, infatti, hanno ulteriormente ridotto la propensione dei cittadini alla procreazione e aumentato l'emigrazione all'estero dei giovani più acculturati. Nel contempo la riduzione della spesa pubblica, che non "risparmia" la sanità ed i servizi sociali, sta riducendo la possibilità dei malati di curarsi adeguatamente e già si avvertono i primi segnali di rallentamento tendenziale dell'innalzamento dell'aspettativa di vita.

I suddetti andamenti demografici sono per la previdenza pubblica vere e proprie mine, anche perché l'attuale sistema si basa sul metodo della capitalizzazione, a differenza del passato quanto vigeva il metodo retributivo. È appena il caso di ricordare che, dagli anni '90 del secolo scorso, il sistema pensionistico italiano è stato profondamente modificato nell'ottica della capitalizzazione, sono state innalzate l'età anagrafica per andare in pensione e l'anzianità contributiva minima, è stato introdotto un sistema di calcolo della pensione che tiene conto:

- dell'ammontare dei contributi versati durante tutta la vita lavorativa e non più delle ultime retribuzioni percepite (es. ultimi 5 o 10 anni);
- della crescita del prodotto interno lordo;
- della prevista durata di pagamento della pensione in base alla "speranza di vita" del lavoratore al momento del pensionamento;
- della rivalutazione della pensione solo in base all'inflazione.

L'effetto delle modifiche introdotte al sistema pensionistico obbligatorio a partire dagli anni '90 del secolo scorso comporta che nel tempo le pensioni saranno sempre più basse in rapporto all'ultima retribuzione percepita (c.d. tasso di sostituzione). Da ciò discende la necessità per i lavoratori di affiancare alla pensione maturata nel regime di previdenza obbligatoria uno strumento integrativo e cautelativo che gli fornisce il sistema della previdenza complementare (c.d. secondo pilastro).

1. Il Tasso di Sostituzione

Con il termine tasso di sostituzione della previdenza obbligatoria si intende il rapporto fra la prima rata di pensione del lavoratore e l'ultimo stipendio dallo stesso percepito, prima del pensionamento. Conoscere il tasso di sostituzione della previdenza obbligatoria è importante per valutare se la pensione (attesa) è in grado di garantire al lavoratore il tenore di vita al quale è abituato.

La Ragioneria Generale dello Stato effettua regolarmente calcoli e previsioni in materia di tasso di sostituzione futuro. Secondo l'ultimo rapporto disponibile, che tiene conto delle modifiche introdotte con la legge 214/2011, un giovane lavoratore dipendente che entra oggi per la prima volta nel mercato del lavoro e che andrà a riposto dopo il 2040, otterrà una pensione che grosso modo sarà pari al 60-65% dell'ultimo stipendio lordo, ipotizzando una figura tipo di lavoratore con 67 anni di età e 37 anni di contributi versati senza interruzioni. Nel caso di giovane lavoratore autonomo che va in pensione alla stessa età e con gli stessi contributi versati, la pensione sarà invece pari al 40-45% dell'ultimo reddito lordo.

2. Il Secondo Pilastro

Con il mutamento dal metodo retributivo a quello contributivo del sistema di calcolo e determinazione dei trattamenti pensionistici, posto in essere anche in ossequio alle normative europee in materia, che individuava, quale paletto principale per il riordino della spesa pubblica, la razionalizzazione complessiva del sistema previdenziale, il legislatore, al fine di garantire alle future generazioni di pensionati il mantenimento di adeguati standard di sicurezza sociale che andassero al di là del principio del *mimino vitale* e riscontrabili anche nei nostri principi costituzionali quando si parla di esistenza libera e dignitosa, ha iniziato a prevedere una serie di istituti, volti non a sostituire ma ad integrare, nelle sue lacune, il sistema pensionistico pubblico oramai da solo non più in grado di garantire ai lavoratori, una volta in pensione, un assegno sociale con un importo tale da permettere loro di condurre lo stesso tenore di vita tenuto negli anni lavorativi.

Da qui la volontà di costruire un sistema di previdenza complementare, comunemente chiamato il secondo pilastro, del nostro sistema previdenziale per affiancare il sistema pensionistico pubblico. Se finora eravamo abituati alle c.d. "assicurazioni sociali obbligatorie", ove lo Stato coattivamente pretendeva - e pretende - la riscossione dei contributi mediante la predisposizione di un apparato sanzionatorio attivabile nell'ipotesi di mancato adempimento; nella previdenza complementare tutto viene fondato sulla volontà dell'individuo di voler prevedere, negli anni lavorativi, la creazione di un fondo cui in futuro potrà attingere per fronteggiare la vecchiaia o particolari momenti della vita ma anche semplicemente per garantirsi quel tenore di vita cui era abituato.

La previsione del nostro legislatore giunse prima della legge 8 agosto 1995, n. 335 "*Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare*", pietra miliare del sistema contributivo, già nel 1993, con il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 "*Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421*", il quale introdusse una disciplina dei fondi pensione privatistici ovvero quelle forme di previdenza per l'erogazione dei trattamenti pensionistici complementari aventi lo scopo di assicurare maggiori livelli di protezione sociale.

In realtà, la "riforma delle riforme" si realizzò solo mediante il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 "*Disciplina delle forme pensionistiche complementari*", che ebbe il merito di accorpate in

un unico testo normativo tutta la disciplina della previdenza complementare compresi gli aspetti fiscali, al fine di innalzare davvero questa a secondo pilastro del nostro sistema previdenziale.

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 252/2005, le forme pensionistiche complementari vengono attuate mediante la costituzione di appositi fondi o di patrimoni separati, la cui denominazione deve contenere l'indicazione di "fondo pensione", che non può essere utilizzata da altri soggetti. L'articolo 2 del decreto legislativo n. 252/2005, individua i soggetti destinatari che possono aderire in modo individuale o collettivo alle forme pensionistiche complementari. Questi soggetti sono: lavoratori autonomi, liberi professionisti, soci di cooperativa, lavoratori dipendenti pubblici o privati.

I fondi pensione previsti dal nostro ordinamento ai quali i soggetti appena individuati possono aderire sono:

- **fondi pensione negoziali**, la cui adesione avviene su base collettiva e trovano istituzione per effetto di contratti, accordi collettivi - anche aziendali - e accordi fra soli lavoratori; tutti questi sono volti a predeterminare la platea di soggetti che possono aderire;
- **fondi pensione aperti**, la cui adesione può avvenire sia su base individuale che collettiva e trovano anch'essi istituzione per effetto di contratti e accordi collettivi - anche aziendali - accordi fra soli lavoratori, regolamenti di enti ed aziende qualora i rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali. Possono essere persino promossi da intermediari finanziari, bancari e assicurativi;
- **fondi pensione istituiti dalle Regioni**, cui possono aderire i lavoratori dipendenti che svolgono attività lavorativa nel territorio della Regione istitutrice del fondo;
- **fondi pensione individuali**, la cui adesione avviene su base unicamente individuale e trovano attuazione mediante contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale (PIP);
- **fondi pensione preesistenti**, ovvero fondi pensione già in vigore alla data del 15 novembre 1992.

L'esercizio dell'attività dei fondi pensione è subordinato alla preventiva autorizzazione della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP), ex articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 252/2005 che, con proprio regolamento, disciplina le modalità di presentazione dell'istanza di iscrizione. La COVIP è l'apposita autorità di vigilanza preposta a disciplinare e controllare il settore della previdenza complementare Ad essa è attribuito (ex art. 18 del decreto legislativo n. 252/2005) lo scopo di perseguire la trasparenza, la correttezza dei comportamenti, la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare.

Il finanziamento del sistema di previdenza complementare per i lavoratori dipendenti, che costituiscono la parte preponderante degli aderenti, avviene (ex art. 8 del decreto legislativo n. 252/2005) con quote integrali di trattamento di fine rapporto (Tfr) maturando e con contributi a carico sia del lavoratore sia del datore di lavoro, la cui entità minima e massima può essere fissata dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali. Gli accordi fra soli lavoratori determinano, invece, il livello minimo della contribuzione a carico degli stessi. Un conferimento di quote percentuali del Tfr era e resta, invece, possibile solo per i soggetti che sono stati assunti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 124/1993.

Allo scopo di incentivare l'adesione a forme di previdenza complementare, il decreto legislativo n. 252/2005 prevede l'obbligo di versare il Tfr dei lavoratori in forza ai fondi pensione, per i datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti.

Per consentire al lavoratore di decidere in modo consapevole, la normativa vigente gli consente entro sei mesi dall'assunzione di scegliere se destinare il proprio Tfr ad un fondo di previdenza complementare o lasciarlo in azienda, sapendo che nel caso in cui decida di lasciarlo in azienda il Tfr viene versato ad un apposito fondo dell'Inps, denominato Fondo di tesoreria (cfr. Circolare Inps 70/2007). Il datore di lavoro, dal canto suo, è tenuto ad informare il lavoratore all'atto dell'assunzione, mediante la consegna del modello Tfr2, sulla possibilità di scegliere la destinazione del proprio Tfr ovvero se lasciarlo in azienda - quindi beneficiarne secondo la disciplina dell'articolo 2120 del codice civile come retribuzione differita da fruire all'atto di cessazione del rapporto di lavoro, ferma restando la disciplina degli anticipi e della Quota integrativa della retribuzione equivalente (Quir), ai sensi dell'articolo 1, commi 26 e seguenti della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (cfr. Circolare Inps 82/2015).

3. La prassi dell'INPS sul trasferimento del TFR

L'Inps nelle sue circolari ricorda che sono obbligati al versamento del contributo al Fondo di tesoreria Inps i datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti e che gli stessi abbiano manifestato la volontà di mantenere in tutto o in parte il TFR in azienda. Sul trasferimento del TFR la prassi dell'Inps è schematicamente illustrata nel prospetto seguente.

Fondi previdenza complementare* (circ. 23/2008)	Fondo di tesoreria (circ. 70/2007)
Possono aderirvi tutti i lavoratori dipendenti	Possono aderirvi i dipendenti di aziende con più di 49 addetti che non abbiano scelto il fondo di previdenza complementare e che hanno deciso di lasciare in azienda il TFR
Le somme versate sono presso altri fondi di previdenza o presso FONDINPS (considerato esterno all'Inps)	Le somme sono presso l'Inps
Le quote versate vengono erogate al raggiungimento dei requisiti pensionistici	Le quote vengono erogate alla cessazione del rapporto di lavoro (sono TFR a tutti gli effetti)
In caso di insolvenza del datore di lavoro la cifra erogata dal Fondo di Garanzia è quella non versata al Fondo di previdenza (contribuzione omessa)	Gli importi versati a partire dall' 01/01/2007 vengono erogati dall'Inps (Ufficio pensioni) al lavoratore solo nel caso di insolvenza del datore di lavoro oppure in caso di incapacità del DM del mese successivo.
Le somme sono ammesse al passivo	Le somme non devono essere ammesse al passivo.
Le somme sono sempre versate al Fondo di previdenza complementare, mai al lavoratore	Le somme vengono erogate direttamente al lavoratore.

* di cui fa parte FONDINPS

4. Natura del TFR trasferito al Fondo Pensione

Nel momento in cui il Tfr viene versato ai fondi pensione, perde la sua natura di retribuzione differita, pertanto viene meno l'obbligo a carico del datore di lavoro di versare all'Inps l'aliquota di finanziamento del Fondo di garanzia Tfr, pari allo 0,20% sull'imponibile contributivo (0,40% per i dirigenti).

5. Adesione al Fondo di Previdenza complementare e contributi

Si può verificare che il lavoratore scelga esplicitamente di destinare il proprio Tfr maturando ad un determinato fondo pensione al quale abbia aderito, ma, si può anche verificare che non decida nulla. In quest'ultimo caso il datore di lavoro, trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi, comunicherà al lavoratore che ancora non ha presentato alcuna dichiarazione, le necessarie informazioni sulla forma pensionistica collettiva alla quale il Tfr maturando sarà trasferito alla scadenza del semestre in caso di assenza di scelta. In caso di silenzio - assenso del lavoratore, il datore di lavoro provvederà a trasferire il Tfr maturando in ordine di opzione:

1. alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali;
2. ad altra forma collettiva individuata con diverso accordo aziendale che disponga in deroga al punto di cui sopra.

In caso di pluralità di forme pensionistiche collettive, il datore di lavoro deve trasferire il Tfr maturando alla forma alla quale ha aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda. Qualora neppure quest'ultima opzione sia esperibile, il Tfr è destinato alla forma pensionistica complementare residuale istituita presso l'Inps (FONDINPS).

Indipendentemente dalla scelta esplicita o implicita, l'adesione ad un fondo di previdenza complementare non comporta l'obbligo di versare, accanto alla quota maturanda di Tfr, una quota di contribuzione aggiuntiva a carico del lavoratore o del datore di lavoro, tranne che in presenza di accordi collettivi – anche aziendali. Tuttavia, il lavoratore, previa comunicazione al datore di lavoro, può decidere di conferire un ulteriore contributo commisurato ad una parte della retribuzione o una quota fissa al fondo in questione; naturalmente anche il datore di lavoro può volontariamente conferire un contributo aggiuntivo in denaro.

In presenza di un lavoratore che abbia precedentemente effettuato la scelta presso altro datore di lavoro, le delibere della COVIP del 21 marzo 2007 e del 24 aprile 2008 stabiliscono che il nuovo datore di lavoro è tenuto a verificare quale sia stata la scelta effettuata e a farsi rilasciare dal lavoratore una dichiarazione attestante la forma pensionistica complementare prescelta.

La decisione di aderire alla previdenza complementare a prescindere dalla modalità con cui questa è avvenuta è irreversibile; di contro, la scelta del lavoratore di destinare il proprio Tfr all'azienda è reversibile, ma solo per le quote di Tfr che saranno maturate a decorrere della nuova manifestazione di volontà.

Sulle modalità di adesione al fondo di previdenza complementare la COVIP ha recentemente avvertito l'esigenza, concretizzata nella delibera del 25 maggio 2016, pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 137 del 14 giugno 2016, di esprimere un "regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari", che va ad inserirsi nel rapporto intercorrente tra soggetto gestore del fondo e lavoratore, in un'ottica di semplificazione del processo di adesione anche mediante l'ausilio di strumenti informatici, sempre nel rispetto dei principi di trasparenza, comparabilità e portabilità.

Il nuovo regolamento che entrerà in vigore solo a partire dal 1° aprile 2017, nel tentativo di semplificare la documentazione da consegnare agli interessati in fase di adesione, afferma innanzitutto all'articolo 2 che per documenti informativi si deve intendere la nota informativa, la cui sezione I è costituita dalla "informazioni chiave per l'aderente".

Ai soggetti aderenti alle forme pensionistiche complementari, prima dell'adesione, deve essere obbligatoriamente consegnata questa sezione I della nota informativa "informazioni chiave per l'aderente", unitamente al documento "La mia pensione complementare", recante una proiezione della pensione complementare.

Tuttavia, la nota informativa integrale, lo statuto, il regolamento e gli ulteriori documenti ivi menzionati, devono essere consegnati gratuitamente solo qualora l'aderente ne faccia espressamente richiesta e in ogni caso devono essere sempre presenti sul sito internet.

La COVIP, comunque, dispone di tutti i documenti; infatti, i soggetti istitutori dei fondi pensione, una volta acquisita l'iscrizione all'Albo, trasmettono alla Commissione una comunicazione contenente l'attestazione che la nota informativa è stata redatta in conformità con lo schema predisposto dalla COVIP stessa ed è quindi coerente con lo statuto o regolamento approvato dall'autorità.

Un'ulteriore novità introdotta dal regolamento in esame con l'articolo 7, comma 6, è l'obbligo, per i soggetti incaricati alla raccolta delle adesioni, di acquisire informazioni dall'interessato circa la sua eventuale iscrizione ad altra forma pensionistica complementare. In caso affermativo, gli stessi dovranno sottoporre all'interessato una scheda dei costi già contenuta nella sezione "Informazioni chiave per l'aderente", utile a porre a raffronto la forma pensionistica proposta con quella attualmente sottoscritta.

In caso di adesione ad un fondo pensionistico per modalità tacite, i soggetti gestori comunicano all'aderente:

- l'avvenuta adesione e l'informazione della possibilità di usufruire delle eventuali contribuzioni poste sul datore di lavoro previste dagli accordi istitutivi della forma stessa, subordinatamente al versamento del contributo a proprio carico;
- la linea di investimento alla quale è stato automaticamente destinato il Tfr.

I soggetti gestori trasmettono la sezione I della nota informativa "Informazioni chiave per l'aderente", la modulistica necessaria per l'opzione di attivazione di ulteriori flussi di finanziamento, le necessarie indicazioni circa le modalità di acquisizione della nota informativa, degli altri documenti come statuti o regolamenti e del documento "La mia pensione complementare".

Il regolamento, sempre in un'ottica di perseguire il principio di trasparenza, fissa inoltre una serie di regole comportamentali sulle quali i soggetti attuatori dei fondi pensione dovranno improntare la loro attività di raccolta di adesioni e sono: la correttezza, la diligenza, la trasparenza anche mediante la fornitura di informazioni comprensibili e corrette, l'astensione dai comportamenti fuorvianti e non coerenti.

In verità la semplificazione non si persegue solo mediante la razionalizzazione della documentazione da consegnare agli aderenti ma anche con l'ausilio di tecnologie informatiche. Il terzo titolo del regolamento è pertanto dedicato alla "Raccolta delle adesioni a forme pensionistiche complementari mediante sito web". I soggetti attuatori dei fondi pensione o i loro incaricati dovranno rispettare una serie di indicazioni nello strutturare la pagina web sulla raccolta

delle adesioni, in un'ottica di garantire la trasparenza e soprattutto dovranno implementare una procedura informatica che permetta all'interessato, prima di formalizzare l'adesione, di prendere visione della sezione I "Informazioni chiave per l'aderente" e il documento "La mia pensione complementare"; in poche parole, tutti quei documenti che l'interessato avrebbe comunque avuto a disposizione qualora l'adesione fosse stata effettuata materialmente nelle sedi preposte.

La COVIP nel suo regolamento contempla anche uno specifico diritto di recesso che l'aderente può esercitare entro trenta giorni dalla data d'adesione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altri mezzi, anche elettronici, che garantiscano la certezza della data di ricezione, senza costi e senza specificare il motivo.

6. Le prestazioni dei fondi pensione

Il Tfr una volta confluito nelle casse della previdenza complementare perde la sua connotazione di retribuzione differita da fruire all'atto di cessazione del rapporto di lavoro, per assumere il carattere di prestazione pensionistica in senso stretto, fermo restando il diritto alle anticipazioni.

Ai fini della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica occorre:

- aver maturato i requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza,
- poter far valere almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Le prestazioni vengono erogate:

- a. in rendita e in capitale fino ad un massimo del 50% del capitale finale accumulato;
- b. in rendita vitalizia periodica ovvero pensione;
- c. in capitale nel caso in cui la rendita, derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale, risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale Inps.

Il comma 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 252/2005 stabilisce, inoltre, che le forme pensionistiche complementari devono prevedere, in caso di cessazione dell'attività lavorativa dell'aderente che comporti la sua inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, l'erogazione a quest'ultimo, su sua richiesta, delle prestazioni pensionistiche purché vi sia un anticipo massimo di 5 anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.

Il legislatore contempla inoltre (articolo 14, decreto legislativo n. 252/2005) delle ipotesi di riscatto parziale e totale della posizione maturata:

- il **riscatto parziale** si ha nella misura del 50% della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- il **riscatto totale** si ha per i casi di invalidità permanente che comportino la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.

In ipotesi di decesso dell'aderente prima del pensionamento, l'intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari indicati dal contraente stesso.

7. La disciplina delle anticipazioni delle prestazioni dei fondi pensione

In base all'articolo 11, commi 7 e 9 del decreto legislativo n. 252/2005, è possibile per il lavoratore chiedere un anticipo della posizione individuale maturata:

- **in qualsiasi momento**, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già soggetti ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta pari al 15% che sarà ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;
- **decorsi otto anni di iscrizione al fondo**, per un importo non superiore al 75%, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, per la realizzazione di interventi di manutenzione, restauro, ristrutturazione della prima casa di abitazione. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23%;
- **decorsi otto anni di iscrizione**, per un importo non superiore al 30%, per ulteriori esigenze degli aderenti. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta pari al 23%.

Ai fini della maturazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni e delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale. Il lavoratore che ha ottenuto l'anticipazione ha comunque la possibilità di reintegrare successivamente le somme che ha riscosso in qualsiasi momento, anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 €.

Appare utile sottolineare che ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita, così come le anticipazioni, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

8. Il regime di "potabilità" dei fondi pensione

L'articolo 14 decreto legislativo n. 252/2005 consente all'aderente ad un fondo di previdenza complementare di trasferire - senza sostenere alcun onere fiscale - la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare:

- in caso di perdita dei requisiti di partecipazione, ad esempio nuova occupazione in diversa attività;
- per scelta volontaria, qualora siano decorsi almeno due anni di iscrizione al fondo.

9. Quir e Previdenza Complementare

I lavoratori aderenti ai fondi pensionistici complementari, così come gli altri che hanno optato per il Tfr in azienda, possono chiedere, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 29/2015, la liquidazione diretta della quota di Tfr maturanda (Quir), qualora abbiano in essere un rapporto di lavoro da almeno 6 mesi e per i periodi paga intercorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018.

In questo caso, nel periodo di liquidazione della Quir, la partecipazione del lavoratore alla forma pensionistica complementare prosegue, pur senza il versamento del Tfr, sulla base soltanto del pagamento dei contributi da parte dello stesso lavoratore e del datore di lavoro.